



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE
DELLE RISORSE FORESTALI, MONTANE E IDRICHE
Corpo Forestale dello Stato
Divisioni IV-IX-X

Prot. n. 1084/R13

Roma 21 LUG. 2000

DIRAMAZIONE GENERALE

OGGETTO: Articolo 20 del D.P.R. 16.3.1999, n. 254. Diritto allo studio -

Ai fini di una corretta applicazione della disciplina in materia di diritto allo studio alla luce della normativa introdotta dall'art.20 del D.P.R. 16.3.1999 n.254, che integra le precedenti disposizioni previste dall'art. 78 del D.P.R. 782/85 e dell'art. 21 del D.P.R. 395/95, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

I permessi inerenti le 150 ore sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio di scuola media superiore o universitario, alla partecipazione a corsi di specializzazione post universitari nonché alla partecipazione a corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate o a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali per il conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Qualora la sede dei sopracitati corsi non sia attivata nella sede di servizio, il personale interessato può fruire, sempre nell'ambito delle 150 ore, del giorno necessario al raggiungimento della sede in cui si svolgono i corsi medesimi e di quello necessario al rientro nella sede di servizio, conteggiati in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato. Tale beneficio si applica anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di appartenenza.

Il beneficio non si estende invece ai casi in cui il dipendente intenda frequentare corsi universitari o post universitari fuori dalla sede di servizio quando nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. Pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località e quello per il rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore ed all'interessato potranno essere concessi soltanto i permessi strettamente correlati alla frequenza del corso. In tal caso per il tempo occorrente al raggiungimento delle località ove si svolgono i corsi e per il rientro in sede il dipendente potrà ricorrere ai permessi brevi previsti dall'art.17 DPR n.395/95, se ne ricorrono i presupposti, altrimenti si dovrà fare ricorso all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di congedo ordinario.

Inoltre si evidenzia che per la preparazione di esami universitari o post universitari il sopracitato art.20 espressamente prescrive che il dipendente può chiedere i tre giorni antecedenti la data di sostenimento dell'esame, debitamente documentato, nella misura di 6 ore per ogni giorno lavorativo da computarsi nell'ambito delle 150 ore. Pertanto è da ritenersi in tal senso modificata la circolare n.2533 del 26.11.1997.

Tutto ciò premesso si ricorda che la precedente disciplina di cui all'art.78 DPR n.782/85, richiamato dal DPR 395/95, per le parti non modificate continuerà a trovare applicazione.

Si rammenta inoltre che il periodo complessivo delle 150 ore è annuale ed è riferibile all'anno solare.

Per i giorni necessari al sostenimento della prova d'esame il dipendente è collocato in congedo straordinario per esami.

L'interessato, inoltre, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, o dichiarazione sostitutiva della stessa ai sensi del DPR n.403 del 20.10.1998, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario in corso o dell'anno successivo.

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Croce

